



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO COMUNALE

(Il presente Regolamento è stato approvato
con deliberazione C.C. n. 25 del 12/05/2015)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO COMUNALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Requisiti richiesti

Art. 4 – Formazione Albo volontari comunali

Art. 5 – Natura dell'attività di volontariato, impieghi ed obblighi dei volontari

Art. 6 – Disciplinare delle attività di volontariato

Art. 7 – Rinuncia e revoca

Art. 8 – Assicurazione e mezzi

Art. 9 – Riconoscimenti

Art. 10 – Entrata in vigore e norma di rinvio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini a favore delle iniziative sociali, culturali, ambientali, ricreative promosse dall'Ente, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Comune di Sanguinetto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di singole persone e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di molteplici finalità di interesse della propria comunità nel campo sociale, culturale, ambientale e della solidarietà civile, a tutela delle persone e della famiglia, dell'ambiente e dei beni pubblici, nonché delle tradizioni locali storiche, culturali ed artistiche.
3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi, qui sotto elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistenza e supporto alle manifestazioni fieristiche, culturali, turistiche, sportive, sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale, quali ad esempio la Biblioteca ed Università del Tempo Libero, e di carattere sociale ed assistenziale;
 - b) supporto nelle attività di recapito postale, informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
 - c) piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, spazi pubblici, aiuole ed aree comunali a verde, che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
 - d) monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l'intervento di operatori del Comune;
 - e) supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche;
 - f) altre attività promosse dall'Amministrazione od organizzate dagli Uffici e compatibili con la partecipazione a titolo di supporto e collaborazione da parte di soggetti volontari.

2. L'utilizzo dei volontari viene attivato da ciascun Funzionario Responsabile per il proprio Settore di competenza, così come le modalità organizzative, di utilizzo e gestione dei volontari ritenute idonee in relazione agli specifici servizi sopraindicati, e alle specifiche capacità, qualifiche e attitudini dei singoli volontari.

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Sanguinetto;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 75 anni;
 - c) idonea condizione fisica per lo svolgimento dell'attività che si intenderebbe effettuare come volontario, attestata da certificato medico.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, compatibilmente con la loro condizione fisica.

ART. 4 – FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

3. L'Amministrazione Comunale pubblicherà sul sito internet l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.
4. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al responsabile del procedimento. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
5. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in apposito albo dei volontari comunali, che verrà aggiornato periodicamente sulla base delle domande ricevute e delle cancellazioni richieste o effettuate d'ufficio.
6. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.
7. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.
8. Sarà cura dei responsabili dei Servizi informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

ART. 5 – NATURA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario fisso di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di

cartellino di presenza, rispettando tuttavia la puntualità ed i programmi di presenza concordati con i Funzionari. Per scopi assicurativi, è fatto inoltre obbligo ai volontari di firmare un registro presenze, nelle giornate di svolgimento delle attività di volontariato.

2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile del servizio di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
3. Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione dal servizio stesso.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

ART. 6 – DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto con i singoli volontari, questi, unitamente al responsabile individuato dall'Amministrazione comunale per il servizio di riferimento, sottoscriveranno un disciplinare delle attività di volontariato, dove venga specificato:

per l'Amministrazione

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione del progetto a cui partecipa il volontario;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione ed il volontario in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio d'infortuni connessi allo svolgimento delle attività;

per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e pubblica utilità, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e possono essere interrotte in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di rispettare e garantire la riservatezza dei dati o documenti pubblici e dei dati personali privati, di cui venissero a conoscenza nell'ambito delle attività svolte;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

ART. 7 – RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. I volontari possono rinunciare al servizio in qualunque momento, avvisando nei tempi stabiliti il responsabile del procedimento.
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.
3. Almeno ogni tre anni viene effettuata la revisione dell'Albo dei volontari, provvedendo alla cancellazione dei volontari che per oltre 12 mesi non hanno avuto modo di partecipare ad alcuna attività di volontariato, salvo che gli stessi riconfermino l'iscrizione all'Albo stesso.

ART. 8 – ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato.
2. Per servizi che comportano spostamenti sul territorio, il Comune può mettere a disposizione anche apposito autoveicolo, che il volontario deve utilizzare nel pieno rispetto di tutte le norme del Codice della Strada, oltre che delle specifiche istruzioni fornite dal Funzionario responsabile.
3. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione dal servizio.
4. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 9 – RICONOSCIMENTI

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
 - attestati di partecipazione al servizio, con eventuale encomio.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si demanda alla competenza della Giunta Comunale.